

N. 1170
Data 21 12 2012

ALLEGATO

Proposta di legge di iniziativa popolare.

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Art. 1

(Istituzione presso il Tribunale della sezione inquirente antimafia)

Presso il Tribunale Commissariale, al fine di rendere efficace e concreta l'azione per contrastare e punire il misfatto di associazione mafiosa prevista dalla legge 11 maggio 2012, n. 51 è istituita una speciale sezione inquirente affidata ad uno o più Commissari della Legge.

La sezione opera con proprio personale ed in maniera autonoma, in collegamento con speciali sezioni della polizia giudiziaria e con le autorità giudiziarie e di polizia estere.

Il sezione speciale si occupa altresì delle indagini per reati in materia di riciclaggio e terrorismo.

In relazione a quanto previsto in caso di condanna per i misfatti indicati all'art. 3 della citata legge n. 51 del 2012, il Giudice Inquirente dispone immediatamente il sequestro cautelare dei beni per i quali è prevista la confisca.

Art. 2

(Modifiche al codice penale)

L'art. 374 ter del codice penale è così modificato:

“Art. 374 ter. *(Malversazione, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, di Agenti Diplomatici della Repubblica, di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali)* Le disposizioni degli articoli 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374 bis



commi 3 e 4, si applicano anche ai membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, agli Agenti Diplomatici e Consolari della Repubblica, a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le disposizioni degli articoli 373 comma 4, 374 comma 2, 374 bis commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo.

In relazione a quanto previsto al terzo comma dell'art. 147, comma 3 del codice penale il Giudice Inquirente dispone immediatamente il sequestro cautelare dei beni per i quali è prevista la confisca.

Art. 3

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno dopo la sua legale pubblicazione.

